



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E I SIG.RI GOFFI PAOLO E ODDENINO ELSA PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO IN AMBITO B1

L'anno **2011**, addì **14** del mese di **Marzo** alle ore **17.55** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco -	MATTIOLI Carla	SI
Assessore -	REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore -	ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore -	BRACCO Angela	SI
Assessore -	BRUNATTI Luca	NO
Assessore -	MARCECA Baldassare	NO
Assessore -	TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Urbanistica ed Edilizia Privata n. 177 in data 07.03.2011** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E I SIG.RI GOFFI PAOLO E ODDENINO ELSA PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO IN AMBITO B1.”;**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 17/12/2010 con cui è stato differito al 31/3/2011 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2011 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 31 del 23/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 17/5/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

/pn

Area Urbanistica ed Edilizia Privata

Alla Giunta Comunale

proposta di deliberazione n. 177

redatta dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E I SIG.RI GOFFI PAOLO E ODDENINO ELSA PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO IN AMBITO B1

Premesso:

che i Sig.ri Goffi Paolo e Oddenino Elsa sono proprietari, in forza della denuncia di successione n° 60 volume 1217 del 17.02.2006 e successiva denuncia di successione integrativa n° 89 volume 1220 del 13.06.2006 depositate presso l’Agenzia delle Entrate di Rivoli sede distaccata di Avigliana, in morte della Sig.ra GOFFI Alma deceputa in data 22.06.2005, dei fabbricati di vecchia costruzione insistenti sul lotto di terreno indicato nella Tav. A00 degli elaborati tecnici del progetto, meglio precisati nel seguito, per una superficie complessiva di mq. 1.590,00, compresi nell’ambito urbanistico B1 del P.R.G.C. vigente, aree prevalentemente residenziali totalmente edificate (capacità insediativa esaurita) da mantenere allo stato di fatto;

che in data 04.05.2009 i Sig.ri Goffi Paolo nato ad Avigliana il 14 maggio 1948, c.f. GFF PLA 48E14 A518R, e Oddenino Elsa nata a Torino il 17 dicembre 1949, c.f. DDN LSE 49T57 L219T hanno presentato domanda di permesso di costruire identificata alla posizione n° 2009/046 avente ad oggetto il recupero edilizio per la realizzazione di un fabbricato residenziale unifamiliare con box adiacente in zona di P.R.G.C. B1;

che il suddetto fabbricato con le aree pertinenziali circostanti per complessivi mq. 1.590,00 ricade nell’ambito urbanistico B1 del P.R.G.C. vigente, approvato con D.G.R. 22/09/1997 n. 5-22506, variante n. 15 approvata con D.G.R. 18/07/2005 n. 18-495 e successive varianti parziali, ove ai sensi dell’art 16 lettera c) delle N.T.A. è ammessa la demolizione con ricostruzione senza ricorso allo strumento urbanistico esecutivo denominato Piano di Recupero, ma mediante il convenzionamento del Permesso di Costruire

che pertanto il progetto di demolizione con ricostruzione dell’edificio B si inquadra nelle previsioni del vigente P.R.G.C

che per l’utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi, detto progetto è stato predisposto a firma dell’Arch. Luigi Hosquet e risulta costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica dei progetti;
2. Convenzione edilizia;
3. tav. n. A00 - planimetria generale;
4. tav. n. A01 - planimetria lotto
5. tav. n. A1 - piante, prospetti, sezioni fabbricato unifamiliare;

che sul progetto di cui trattasi si è espressa favorevolmente la Commissione Edilizia, come da parere emesso nell’adunanza del 18.01.2010 circa la pratica 2009/046;

che al fine di consentire al Comune di perseguire lo standard richiesto in relazione al disposto dell’art.45 L.R. 56/77 e successive modificazioni, nonché del 5° comma dell’art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n. 765, i proponenti si obbligano per loro, ed aventi diritto, a versare al Comune un contributo pari alla monetizzazione delle aree spettanti.

L'area necessaria per le opere di urbanizzazione secondarie e primarie di pertinenza dell'edificio B risulta pari a:

ABITANTI INSEDIABILI	: mc. 485,41 /90 mc./abit.	= 5,39 abitanti
AREA NECESSARIA	: abit. 5,39 x 25 mq./abit.	= 134,75 mq.
AREA CEDUTA	:	= 0 mq.
AREA DA MONETIZZARE :		= 134,75 mq.

Il contributo dal monetizzare risulta essere:

€./mq. 55,00 x 134,75 mq. = €. 7.411,25, (euro settemilaquattrocentoundici/25), salvo diversa determinazione dell'U.T.E.

si conviene di determinare l'onere dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria applicando l'onere unitario stabilito dal vigente Regolamento degli Oneri di Urbanizzazione proporzionalmente al volume dell'edificio:

OO.UU. PRIMARIA

€./mc. 21,08 x mc. 485,41 = € 10.232,44

OO.UU. SECONDARIA

€/mc. 14,75 x mc. 485,41 = € 7.159,80

ritenuto necessario addivenire alla stipula di apposita convenzione fra il Comune di Avigliana e i Sig.ri GOFFI Paolo e ODDENINO Elsa;

richiamato il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1) Di approvare l'allegata bozza di convenzione parte integrante del Permesso di Costruire Convenzionato da stipularsi fra il Comune di Avigliana e i Sig.ri GOFFI Paolo e ODDENINO Elsa, al fine della demolizione del fabbricato(indicato come fabbricato B) sito in Via Moncenisio n. 88 e successiva ricostruzione con destinazione d'uso residenziale e composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica sui progetti
2. Convenzione edilizia;
3. tav. n. A00 – planimetria generale;
4. tav. n. A01 – planimetria generale;
5. tav. n. A1 – piante prospetti sezioni fabbricato unifamiliare;

2) Di autorizzare il Direttore Area Tecnica Urbanistica – Edilizia Privata alla firma della convenzione stessa.

3) Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4 comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 167.

Avigliana, lì 07/03/2011

Il Direttore Area Tecnica
Urbanistica ed Edilizia Privata
f.to Geom. Luca ROSSO

L'Assessore Urbanistica ed
Edilizia Privata
f.to Dott. Baldassare MARCECA

Schema di Convenzione Edilizia relativa
al Permesso di Costruire Convenzionato
ai sensi dell'art. 16 lett. c) delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.

Rep. N°

att. N°

REPUBBLICA ITALIANA

Convenzione edilizia tra il Comune di Avigliana e il Sig. Goffi Paolo e Oddenino Elsa per l'approvazione dei Permessi di Costruire Convenzionati consistenti nella demolizione e ricostruzione con trasformazione d'uso di due fabbricati esistenti insistenti sull'area sita in Via Moncenisio n.88, e distinte a Catasto Terreni come Fg. 6 particella 942

L'anno duemiladieci, addì del mese di..... in Avigliana, in una sala del Palazzo Civico in Piazza Conte Rosso 7, avanti a me Notaio
..... iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di, fra loro d'accordo e con il mio consenso a mente di legge, sono personalmente comparsi:

il Geom. nato a il.....e domiciliato per la carica in Avigliana Piazza Conte Rosso 7, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Avigliana (part. IVA 01655950010), a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n°..... del divenuta esecutiva ai sensi della legge che in copia conforme all'originale rilasciata dalla Segreteria Comunale di Avigliana si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti, da una parte;

i Sig.ri Goffi Paolo nato ad Avigliana il 14 maggio 1948, c.f. GFF PLA 48E14 A518R, e Oddenino Elsa nata a Torino il 17 dicembre 1949, c.f. DDN LSE 49T57 L219T comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo e faccio fede, dall'altra.

P R E M E S S O

- che i Sig.ri Goffi Paolo e Oddenino Elsa sono proprietari, in forza della denuncia di successione n° 60 volume 1217 del 17.02.2006 e successiva denuncia di successione integrativa n° 89 volume 1220 del 13.06.2006 depositate presso l'Agenzia delle Entrate di Rivoli sede distaccata di Avigliana, in morte della Sig.ra GOFFI Alma deceduta in data 22.06.2005, dei fabbricati di vecchia costruzione insistenti sul lotto di terreno indicato nella Tav. A00 degli elaborati tecnici del progetto, meglio precisati nel seguito, per una superficie complessiva di mq. 1.590,00, compresi nell'ambito urbanistico B1 del P.R.G.C. vigente, aree prevalentemente residenziali totalmente edificate (capacità insediativa esaurita) da mantenere allo stato di fatto;

- che i suddetti fabbricati con le aree pertinenziali circostanti per complessivi mq. 1.590,00 ricadono nell'ambito urbanistico B1 del P.R.G.C. vigente, approvato con D.G.R. 22/09/1997 n. 5-22506, variante n. 15 approvata con D.G.R. 18/07/2005 n. 18-495 e successive varianti parziali, ove ai sensi dell'art 16 lettera c) delle N.T.A. è ammessa la demolizione con ricostruzione senza ricorso allo strumento urbanistico esecutivo denominato Piano di Recupero, ma mediante il convenzionamento del Permesso di Costruire;
- che pertanto i progetti di demolizione e ricostruzione con trasformazione d'uso si inquadrono nelle previsioni del vigente P.R.G.C;
- che è intenzione dei Sig.ri Goffi Paolo e Oddenino Elsa procedere alla ristrutturazione edilizia dei 2 fabbricati per una volumetria totale in trasformazione d'uso pari a mc. 1.480,66 e più precisamente :
 - fabbricato denominato "edificio B" per una volumetria esistente da demolire pari a mc. 492,89 ed una volumetria in progetto pari a mc. 485,41, pari al 67,22% del volume totale.
 - fabbricato denominato "edificio C" per una volumetria esistente da demolire pari a mc. 1125,95 ed una volumetria in progetto pari a mc. 995,25, pari al 32,78% del volume totale ;
- che la presente convenzione disciplina gli interventi concernenti il fabbricato "B" mentre per il fabbricato "C" seguirà specifica convenzione;
- che per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi, detto progetto è stato predisposto a firma dell'Arch. Luigi Hosquet e risulta costituito dai seguenti elaborati:
 6. Relazione tecnica dei progetti;
 7. Convenzione edilizia;
 8. tav. n. A00 - planimetria generale;
 9. tav. n. A01 - planimetria lotto
 - 10.tav. n. A1 - piante, prospetti, sezioni fabbricato unifamiliare;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n..... del ha approvato il progetto e la bozza di convenzione da stipularsi;
- che sul progetto di cui alla pratica edilizia n° 2009/046 avente ad oggetto il recupero edilizio per la realizzazione di un fabbricato unifamiliare con box adiacente si è espressa favorevolmente la Commissione Edilizia, come da parere emesso nell'adunanza del 18.01.2010 (con osservazioni recepite negli atti progettuali e nella presente convenzione) (senza osservazioni);
- che relativamente al progetto di cui alla pratica edilizia n° 2009/046 gli interessati hanno già ottenuto l'Autorizzazione Ambientale n° AA/2010/026 del 28.07.2010 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 L.R. 32/08 per intervento modificativo dello stato dei luoghi in area soggetta a vincolo di tutela paesistica-ambientale dai sensi dei disposti di cui alla Parte Terza del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42,

recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 delle Legge 6 luglio 2002 n. 137”;

- che i Sig.ri Goffi Paolo e Oddenino Elsa hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- con riserva delle approvazioni di legge per quanto riguarda il Comune, ma in modo fin d’ora definitivamente impegnativo per quanto concerne il “proponente”:

ART.1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione;

ART. 2

L’attuazione dell’intervento di demolizione con ricostruzione e trasformazione d’uso del fabbricato ex rurale denominato “fabbricato B” insistente sul terreno sito in Comune di Avigliana Via Moncenisio n. 88, individuato in mappa al Fg. VI mappale 942, descritto nelle Tavv. A00, A01, A1, degli elaborati di progetto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° del avverrà in conformità delle norme di cui all’art. 16 delle N.T.A. del P.R.G.C., delle norme della presente convenzione, nonché secondo gli elaborati di progetto che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, allegati sotto lettera A00, A01, A1, i quali elaborati costituiscono semplice precisazione alle prescrizioni del P.R.G.C.

ART. 3 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Il permesso convenzionato ha per oggetto la demolizione con ricostruzione di un fabbricato ex rurale esistente insistente sul lotto di terreno sito nel Comune di Avigliana, descritto alle Tavv. A00, A01, A1 ed individuato a Catasto Terreni al foglio n.6, mappale n°942 per una superficie complessiva di mq 1590.00

Il permesso convenzionato prevede:

A) ristrutturazione edilizia n. 1 edificio denominato “edificio B” per una volumetria esistente da demolire pari a mc. 492,89 ed una volumetria in progetto pari a mc. 485,41, pari al 32,78 del volume totale dei fabbricati B+C.

A1) l’utilizzazione urbanistica del terreno anzidetto secondo le seguenti destinazioni, come individuato nelle tavole di progetto:

aree di pertinenza di edifici a destinazione residenziale, di cui riservate ad usi collettivi e/o condominiali:

1) area verde permeabile comune totale: mq 20.56; di cui

a. mq 6,37 (31%) ripartiti in base alla volumetria per l’edificio B;

- b. mq 14,19 (69%) ripartiti in base alla volumetria per l'edificio C;
- 2) area verde permeabile privata riferita all'edificio B : mq. 152,1
- 3) strada privata: mq 367,08; di cui
 - a. mq 121,35 (33%) ripartiti in base alla volumetria per l'edificio B;
 - b. mq 245,73 (67%) ripartiti in base alla volumetria per l'edificio C;
- 4) Parcheggi privati esterni: mq 160,63; di cui
 - a. mq 57,08 (36%) ripartiti in base alla volumetria per l'edificio B;
 - b. mq 103,55 (64%) ripartiti in base alla volumetria per l'edificio C.

Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione, e comunque, anche oltre tale termine, solo dietro espresso consenso del Comune e ove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni.

Eventuali modifiche di destinazione non consentite porteranno ad una penale convenzionale a carico del proponente o degli aventi diritto pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli Uffici Comunali.

Il proponente si impegna, anche per gli aventi diritto, alla manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici a destinazione residenziale affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti.

La disposizione planimetrica dell'edificio B, oggetto della presente concezione, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche sono indicate alle Tavv. A00,A01,A1.

Il progetto dell'edificio, portato al grado di sviluppo tecnico richiesto per il rilascio del permesso di costruire, contenuto nella Tav. A1 ha titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire, è ulteriormente precisato negli atti tecnici a corredo dell'istanza di permesso di costruire, potrà subire lievi modifiche nel rispetto delle norme di attuazione del P.R.G.C. vigente, delle volumetrie esistenti e quindi degli standard urbanistici reperibili.

Le aree di cui alla lettera A1) funzionali alla fruizione dell'edificio B dovranno essere totalmente realizzate entro il termine dei lavori dell'edificio medesimo, e più precisamente:

- a. l'area destinata a parcheggio privato posta a lato della strada di accesso;
- b. l'area destinata a parcheggio privato posta a fronte dell'edificio B;
- c. le aree destinate a verde identificate come area verde comune 2 edificio C, area verde comune 3 edificio C, area verde comune edificio B;
- d. strada privata edificio B;
- e. strada privata edificio C per la parte funzionale all'accesso all'edificio B ed alle sue pertinenze.

Il progetto così come proposto prevede il reperimento di almeno 1 posto auto per unità immobiliare esterno alla recinzione in quanto non è prevista l'installazione di cancellata o altri mezzi a chiusura della stradina interna di accesso alla proprietà, pertanto non potrà essere posizionata alcuna opera di chiusura né in tale fase progettuale né successivamente, ancorché siano trascorsi i dieci anni di validità della

presente convenzione, in quanto l'obbligo succitato deriva da una disposizione delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente e non unicamente dalla presente.

ART. 4 - CESSIONE GRATUITA AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 51, N. 1, L.R. 56/1977

Non sono previste cessioni di aree per urbanizzazioni

ART. 5 - CESSIONE GRATUITA AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Non sono previste cessioni di aree per urbanizzazione secondaria

ART. 6 - MONETIZZAZIONE AREE PREVISTE PER L'URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Al fine di consentire al Comune di perseguire lo standard richiesto in relazione al disposto dell'art.45 L.R. 56/77 e successive modificazioni, nonché del 5° comma dell'art.8 della Legge 6 agosto 1967 n. 765, i proponenti si obbligano per loro, ed aventi diritto, a versare al Comune un contributo pari alla monetizzazione delle aree spettanti.

L'area necessaria per le opere di urbanizzazione secondarie e primarie di pertinenza dell'edificio B risulta pari a:

ABITANTI INSEDIABILI : mc. 485,41 /90 mc./abit. = 5,39 abitanti

AREA NECESSARIA : abit. 5,39 x 25 mq./abit. = 134,75 mq.

AREA CEDUTA : = 0 mq.

AREA DA MONETIZZARE : = 134,75 mq.

Il contributo da monetizzare risulta essere:

€./mq. 55,00 x 134,75 mq. = €. 7.411,25, (euro settemilaquattrocentoundici/25), salvo diversa determinazione dell'U.T.E.

Il pagamento di tale somma al Comune è stato effettuato in data..... come da ricevuta n.

ART. 7 - ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Trattandosi di intervento in aree urbanizzate che non necessitano del rifacimento di opere di urbanizzazione o del loro potenziamento, l'onere di urbanizzazione primaria verrà calcolato in base alla volumetria dell'intervento.

Si conviene di determinare l'onere dovuto per le opere di urbanizzazione primaria applicando l'onere unitario, stabilito dal vigente Regolamento degli Oneri di Urbanizzazione approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 21.01.2008, proporzionalmente al volume dell'edificio.

L'onere forfettariamente determinato risulta:

$$\text{€./mc. } 21,08 \times \text{mc. } 485,41 = \text{€ } 10.232,44$$

La quota a pareggio degli oneri forfettariamente determinati, verrà corrisposta a partire dal rilascio del singolo Permesso di Costruire in quattro rate semestrali anticipate, con l'importo delle rate aggiornato in base agli aggiornamenti avvenuti agli oneri unitari, stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all'atto del rilascio del permesso stesso.

ART. 8 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE.

Trattandosi di intervento edilizio che non consente al realizzazione di un'opera organica di urbanizzazione secondaria e/o per mancanza di un progetto esecutivo, si conviene di determinare l'onere dovuto per le opere di urbanizzazione secondaria applicando l'onere unitario approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 21.01.2008, proporzionalmente al volume degli edifici.

L'onere forfettariamente determinato risulta:

$$\text{€/mc. } 14,75 \times \text{mc. } 485,41 = \text{€ } 7.159,80$$

La quota a pareggio degli oneri forfettariamente determinati, verrà corrisposta a partire dal rilascio del singolo Permesso di Costruire in quattro rate semestrali anticipate, con l'importo delle rate aggiornato in base agli aggiornamenti avvenuti agli oneri unitari, stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all'atto del rilascio del permesso stesso.

ART. 9 - ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO.

Non è prevista l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo.

ART. 10 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 della legge 28/1/1977, n. 10.

Resta inteso che il contributo è a carico del richiedente della concessione edilizia per ogni autonomo intervento edilizio e pertanto ogni determinazione al riguardo deve essere intrapresa in relazione alle disposizioni vigenti all'atto della domanda della concessione stessa.

Pertanto le disposizioni di cui sopra devono intendersi sottoposte agli eventuali aggiornamenti che questo Comune adotterà per l'intero territorio Comunale.

ART. 11 - GARANZIE FINANZIARIE

Il proponente, in relazione al disposto del n. 2 dell'art. 45 della L.R. 56/1977, costituirà in sede di rilascio del P.d.C. 2009/046 (nel caso di pagamento rateizzato) per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, la cauzione costituita da fideiussione bancaria o assicurativa per l'importo pari all'ammontare degli oneri concessori dovuti maggiorato del 40% a garanzia delle sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. 380/2001.

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il proponente autorizza il Comune di Avigliana a disporre delle cauzione stessa nel

modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare.

ART. 12 – TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Qualora il proponente proceda ad alienazione delle aree lottizzate, potrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli obblighi e oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune; egli dovrà dare notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato entro tre giorni dall'atto del trasferimento. In caso di mancata esecuzione dell'obbligo il proponente sarà tenuto ad un pagamento pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito. Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto. In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri soprariferiti, il proponente ed i suoi successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

I proprietari delle aree ed i loro successori od aventi causa, nell'esecuzione di dette opere ed impianti, dovranno osservare le norme dettate con il presente disciplinare.

ART. 13 - RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITÀ.

Resta stabilito anche convenzionalmente per quanto riguarda il proponente che il Comune non rilascerà alcun permesso di costruire né autorizzazione di abitabilità o usabilità dei locali a norma dell'art. 57 della L.R. n. 56/1977 e degli artt. 24 e 25 D.P.R. 380/2001, se non quando dal proponente o chi per esso si sia adempiuto agli obblighi inerenti alla presente convenzione.

ART. 14 - SANZIONI CONVENZIONALI.

(art. 69 lett. b) L.R. 56/77)

In caso di inadempienza da parte del proponente all'obbligo di cui al 3° comma dell'art. 3 della presente convenzione ove il valore dell'area modificata è in negativo si applicherà una sanzione di € 25,00/mc.

(art. 69 lett. g) L.R. 56/77)

La mancata richiesta di autorizzazione all'abitabilità della costruzione ai fini del rilascio della relativa autorizzazione prevista dall'art. 57 della L.R. 56/77 e degli artt. 24 e 25 D.P.R. 380/2001, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle Leggi Sanitarie.

(art. 63 L.R. 56/77 e art. 3 della Legge 47/85)

Il mancato versamento del contributo nei termini degli artt. 7/8/10 della presente convenzione comporterà le sanzioni di cui all'art. 63 della L.R. 56/77 e dell'art. 42 D.P.R. 380/2001.

ART. 15 - SPESE.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle alla sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del proponente. All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28 giugno 1943, n. 666, oltre l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

ART. 16 - RINVIO A NORME DI LEGGE.

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore ed in particolare alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, legge 28 gennaio 1977 n. 10, legge regionale n. 56/1977, D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17 - TRASCRIZIONE.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di Susa a trascrivere il presente atto affinché siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.



Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2011 / 177

Ufficio Proponente: **Urbanistica ed Edilizia Privata**

Oggetto: **APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E I SIG.RI GOFFI PAOLO E ODDENINO ELSA PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO IN AMBITO B1**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Urbanistica ed Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/03/2011



Il responsabile di Settore
Geom. Luca ROSSO

Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere: *MNR SOGGETTA*

7/3/2011

Responsabile del Servizio Finanziario
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Vanna ROSSATO)

ALBO
RE
GOFF (DAN)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
f.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 22 MAR. 2011.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, lì

22 MAR. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

- è stata
 viene
pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22 MAR. 2011.
- viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal _____.
- è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;
- è divenuta esecutiva in data _____
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva
a decorrere dalla data del presente verbale.
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, lì

22 MAR. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio